

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 2-5266

D.G.R. n. 6-2436 del 01.12.2020 come integrata con DD.G.R. nn. 11-3223 del 18.05.2021 e 13-4466 del 29.12.2021 - disposizioni in materia di assegnazione temporanea di infermieri e OSS c/o strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze - proroga al 31.12.2022.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

Le strutture sanitarie e sociosanitarie private ed in particolare quelle residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze costituiscono nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali.

Con D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020 come integrata con D.G.R. n. 11-3223 del 18.05.2021 si è data indicazione alle ASR affinché, qualora l'infermiere/OSS all'atto dell'assunzione risulti già occupato presso strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte, su richiesta del direttore della struttura medesima, previa valutazione del reale stato di necessità, venga contrattualizzato presso l'ASR, continuando nel contempo a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza.

Con D.G.R. n. 13 – 4466 del 29.12.2021 si è data continuità alla suddetta attività di supporto, prorogando i termini di applicazione della D.G.R. 6-2436 del 1.12.2020 s.m.i, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30.06.2022, richiamandone integralmente condizioni e modalità operative.

Ritenuto di procedere, tenuto conto degli esiti del confronto permanente con le rappresentanze del sistema di gestione delle strutture residenziali regionali nonché delle azioni volte a dare attuazione al processo di stabilizzazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, c. 268 della L. 234/2021, del personale precario delle AA.SS.RR., alla ulteriore proroga delle predette disposizioni fino al 31.12.2022, al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi di supporto di cui alle sopra citate DD.GG.RR. e previa verifica del permanere dello stato di necessità anche in relazione alle criticità in materia di procedure di acquisizione di personale messe in atto.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture sanitarie e sociosanitarie private sono oggetto di integrale rimborso da parte delle predette strutture.

Visti gli artt. 23 bis, comma 7, 30, comma 2 e 70, comma 12 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

vista la D.G.R. 6-2436 del 1.12.2020, integrata con D.G.R. n. 11-3223 del 18.05.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come integrata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di Legge

delibera

- di prorogare, fino al 31.12.2022, per le motivazioni in premessa espresse, le disposizioni della D.G.R. 6-2436 del 1.12.2020, come integrata con DD.G.R. n. 11-3223 del 18.05.2021 e 13 – 4466 del 29.12.2021, in materia di assegnazione temporanea di infermieri e OSS presso strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze, ove ivi già occupati all'atto dell'assunzione nelle ASR, richiamandone integralmente condizioni e modalità operative, al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi di supporto di cui alle sopra citate DD.GG.RR. e previa verifica del permanere dello stato di necessità anche in relazione alle criticità in materia di procedure di acquisizione di personale messe in atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto i costi per le prestazioni a favore delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono oggetto di integrale rimborso da parte delle medesime strutture.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)